

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 248

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1994

Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XI legislatura, la Commissione lavori pubblici del Senato, in sede referente, aveva licenziato il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri (atto Senato n. 696).

Il testo che viene presentato intende riproporre la tematica in quanto dopo tanti anni si dava soddisfazione alle esigenze dei geometri senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti.

Sono da tutti conosciute le divergenze tra le varie categorie per cui solo l'intervento del legislatore potrà porre fine al conflitto

da sempre in atto e dare certezza della categoria interessata. Tutti sanno che l'ordinamento professionale dei geometri risale al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che non essendo mai stato aggiornato non appare più rispondente allo sviluppo della tecnica e, quindi, tende a delegittimare gli interessi di una categoria professionale, quale quella dei geometri che, da sempre, è stata vicina alle attività economiche di piccoli operatori e di strati sociali che vedono nel geometra un professionista capace di risolvere i problemi delle loro attività patrimoniali ed economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di tre piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria: di non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di un piano fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

2. Nelle zone sismiche la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere sono di competenza di geometri nei limiti di cui al comma 1, lettera a), n. 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dalla presente legge, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purchè questi ultimi non interessino le strutture verticali portanti.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.